

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 685

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SIGNORELLI, MONTELEONE,  
MACERATINI, MARTELLI e PEDRIZZI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 1994**

---

Istituzione dell'ordine nazionale degli odontoiatri e norme  
concernenti l'iscrizione all'albo degli odontoiatri da parte  
dei laureati in medicina e chirurgia

---

**INDICE**

|                        |      |   |
|------------------------|------|---|
| Relazione .....        | Pag. | 3 |
| Disegno di legge ..... | »    | 6 |

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende definire l'annosa questione relativa all'istituzione dell'albo degli odontoiatri e al contempo sanare situazioni pregresse di disparità relative all'esercizio della professione di odontoiatra da parte dei laureati in medicina e chirurgia. Affrontando innanzitutto la questione da ultimo citata dobbiamo sottolineare che abbiamo inteso presentare questo disegno di legge per dovere di giustizia verso un gruppo di medici chirurghi che, esclusivamente a causa di limiti temporali, si è visto escludere dalla possibilità concessa dalla legge 31 ottobre 1988, n. 471, che permette a tale categoria di iscriversi all'ordine degli odontoiatri.

Tale legge infatti concede (articolo 1, comma 1) la facoltà di iscrizione all'albo degli odontoiatri, ponendo però (articolo 1, comma 2) la scadenza del 31 dicembre 1991. È evidente che tale limite temporale, anche per il fatto di cadere a cavallo della seconda sessione dell'esame di Stato del 1991 - iniziato il 26 novembre 1991 - fa sì che moltissimi medici chirurghi, soprattutto immatricolati al relativo corso di laurea nell'ultimo anno accademico di quelli considerati (1984-1985), non abbiano potuto esercitare tale facoltà.

È inoltre necessario consentire a tali medici di esercitare la professione di odontoiatra, pur mantenendo l'iscrizione all'albo dei medici-chirurghi, in conformità a quanto stabilito dalla sentenza n. 100 del 1989 della Corte costituzionale che, decidendo in merito all'articolo 20 della legge 24 luglio 1985, n. 409, dichiarava l'illegittimità di tale norma in quanto per i medici di cui sopra «l'iscrizione all'albo degli odontoiatri avviene non per effetto di una opzione, bensì per effetto di una richiesta che, come tale, non può essere sottoposta a termine

quando, come nel caso in esame, sia collegata ad una idoneità professionale già consentita e riconosciuta».

È evidente infatti come il suddetto principio debba trovare applicazione anche per quanto riguarda la disciplina infelicitemente introdotta dall'articolo 1 della legge n. 471 del 1988, emanata nelle more della sopra richiamata decisione della Corte Costituzionale, della quale il legislatore del tempo non poté quindi tenere conto.

Rimanendo ferma l'urgenza della sanatoria delle posizioni pregresse sopra richiamate, la soluzione al problema potrebbe venire da una rapida approvazione della proposta di legge istitutiva dell'albo degli odontoiatri, presentata già nella scorsa legislatura alla Camera dei deputati. Tale proposta di legge concedeva in via transitoria l'iscrizione all'albo degli odontoiatri alla categoria dei medici in questione, in quanto fossero immatricolati al relativo corso di laurea non oltre l'anno accademico 1984-1985.

Attualmente, e questo spiega l'esistenza di due diverse categorie di medici chirurghi in luogo di una sola, i medici immatricolati fino all'anno accademico 1979-1980 possono richiedere, senza limiti di tempo, tale iscrizione, in virtù della legge n. 409 del 1985 modificata dalla sentenza n. 100 del 1989 della Corte costituzionale, mentre per gli immatricolati degli anni accademici 1980-1985, disciplinati dalla legge n. 471 del 1988, vale la scadenza sopra citata.

Nostro scopo, quindi, è di permettere anche agli immatricolati negli anni antecedenti il limite posto dalla suddetta legge di potersi iscrivere all'albo, senza che sia richiesta una nuova abilitazione e senza che tali soggetti debbano rinunciare alla iscrizione all'albo dei medici-chirurghi.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per meglio comprendere l'urgenza della regolamentazione, si fa notare che in base alla legge in questione un buon numero di soggetti interessati non può lavorare, non avendo ottenuto l'iscrizione al relativo albo.

Per tutti i motivi suesposti e soprattutto per evitare disparità tra professionisti, speriamo di poter in breve tempo colmare le lacune normative create dalla legge n. 409 del 1985 e dalla successiva legge n. 471 del 1988, con opportuni correttivi che garantiscano l'autogoverno delle due professioni, i medici-chirurghi e gli odontoiatri, con istituzione di un ordine autonomo degli odontoiatri.

Venendo ora alla istituzione dell'albo degli odontoiatri, una serie di ragioni obiettive ci spinge a creare un ordine separato per tale professione.

Non va dimenticato che questa esigenza si pone anche nella prospettiva di un'equiparazione alle tendenze europee, considerato che nella totalità degli stati membri della Comunità europea la professione di odontoiatra è tutelata ed ordinata da un organismo autonomo e distinto dall'ordine dei medici-chirurghi, cosa che tra l'altro viene fortemente auspicata da ambedue le categorie di professionisti.

Come è noto, il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria è stato istituito, in ottemperanza alla direttiva 78/687/CEE del Consiglio, con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1980, n. 135.

Successivamente, dopo cinque anni, è stata istituita la professione sanitaria di odontoiatra, unitamente al relativo albo professionale, con la legge 24 luglio 1985, n. 409, legge che, in attuazione della direttiva 78/686/CEE del Consiglio, ha, altresì, provveduto a disciplinare il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di stati membri delle Comunità europee. È opinione diffusa che le soluzioni lacunosamente adottate dal legislatore del 1985 non corrispondano né alle aspettative degli appartenenti alle categorie interessate né allo spirito delle stesse norme comunitarie che appaiono ormai di diretta applicazione, anche prevalendo sul-

le norme di diritto interno, con relativo pericolo di disapplicazione di queste ultime da parte del giudice ordinario.

Sulla separazione dei due Albi dei medici-chirurghi e degli odontoiatri si sono inoltre pronunciati favorevolmente i rappresentanti degli ordini professionali.

Il presente disegno di legge si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 afferma che per esercitare la professione sanitaria di odontoiatra è obbligatoria l'iscrizione all'albo nazionale degli odontoiatri. Viene pertanto esclusa l'annotazione prevista dall'articolo 5 della legge n. 409 del 1985.

L'iscrizione all'albo è consentita solo che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra a seguito del prescritto esame di Stato.

I titoli accademici per partecipare agli esami di stato sono o la laurea in medicina e chirurgia e il diploma di specializzazione in campo odontoiatrico o la laurea in odontoiatria e protesi dentaria.

In via transitoria è consentita l'iscrizione all'albo ai laureati in medicina immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici fino al 1984-85 incluso, ovvero ai laureati in medicina che alla data di entrata in vigore del presente disegno di legge sono in possesso di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico ovvero risultano iscritti al relativo corso di specializzazione. Oltre ad essere in possesso dei predetti titoli costoro debbono aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di medico.

La norma in questione, nel rispetto della decisione della Corte costituzionale, accoglie il principio del riconoscimento delle situazioni già acquisite.

Viene altresì stabilito che possono mantenere l'iscrizione all'ordine dei medici coloro che, avendone diritto, si iscrivono all'ordine degli odontoiatri.

L'articolo 2 modifica il primo comma dell'articolo 3 della legge n. 409 del 1985, specificando che sono ammessi a sostenere l'esame di Stato solo coloro che sono in possesso dei titoli accademici definiti al comma 3 dell'articolo 1.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 3 abroga gli articoli 4, 5 e 6 della legge n. 409 del 1985 e dispone che gli organi dell'ordine degli odontoiatri sono il presidente, il comitato centrale ed il consiglio nazionale, delegando il Governo a disciplinare la costituzione, il funzionamento, nonché i compiti dell'ordine nazionale.

Le norme delegate debbono essere emanate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Gli organi durano in carica cinque anni.

È prevista anche la istituzione delle sezioni regionali e delle delegazioni provinciali.

L'articolo 4 introduce la previdenza a favore degli odontoiatri. La legge n. 409 del 1985 ha tralasciato gli aspetti previdenziali ed assistenziali degli iscritti all'albo degli odontoiatri.

A distanza di sei anni dalla istituzione della professione di odontoiatra il problema previdenziale degli odontoiatri non è stato ancora risolto.

L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM) ha manifestato la propria disponibilità ad assumere la previdenza della nuova professione.

Viene così prevista la estensione agli iscritti all'ordine degli odontoiatri della medesima tutela previdenziale assicurata dal fondo previdenziale generale ai medici e ciò con effetto dalla data di iscrizione all'albo professionale, assicurando quindi la possibilità di ricostruzione contributiva del periodo di attività professionale precedente. Viene anche prevista l'iscrizione obbligatoria ai fondi di previdenza gestiti

dall'ENPAM per i medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.

Un odontoiatra farà parte del comitato direttivo dell'ENPAM e sarà eletto dal consiglio nazionale dell'ente medesimo.

Inoltre l'articolo 4 dispone l'abrogazione della norma che stabilisce l'obbligo della apposizione della marca ENPAM sui certificati medici.

L'articolo 5, infine, regola la fase di passaggio dall'attuale sistema a quello della creazione dell'ordine separato.

È previsto il comitato dei presidenti delle commissioni per gli iscritti all'albo degli odontoiatri, il quale ha il compito di formare l'albo nazionale nonché quello di procedere, secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo, all'insediamento del comitato centrale dell'ordine nazionale.

Il comitato dei presidenti elegge nel proprio seno un presidente ed un segretario ed ha sede presso il Ministero della sanità; sede questa che rimane non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello dell'insediamento degli organi dell'ordine nazionale.

Alle finalità sopra delineate è ispirato il presente disegno di legge che sottoponiamo all'esame del Parlamento per una sollecita approvazione, evidenziando che esso non comporta alcun onere a carico del bilancio dello Stato ed ha il precipuo scopo di garantire la tutela della dignità e della indipendenza della professione sanitaria di odontoiatra attraverso la istituzione di un proprio ordine autonomamente amministrato.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. L'articolo 1 della legge 24 luglio 1985, n. 409, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - 1. È istituita la professione sanitaria di odontoiatra per il cui esercizio è obbligatoria l'iscrizione all'albo nazionale degli odontoiatri.

2. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine nazionale degli odontoiatri.

3. L'iscrizione all'albo è consentita a coloro che, in possesso della laurea in medicina e chirurgia e del diploma di specializzazione in campo odontostomatologico, ovvero della laurea in odontoiatria e protesi dentaria, abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra, a seguito del prescritto esame di Stato.

4. I laureati in medicina e chirurgia, iscrivono all'albo degli odontoiatri, possono mantenere la contemporanea iscrizione all'albo dei medici-chirurghi.

5. L'odontoiatra iscritto all'albo ha la facoltà di esercitare la professione su tutto il territorio dello Stato».

2. In sede di prima applicazione della presente legge hanno diritto di iscriversi all'albo degli odontoiatri coloro che, abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo, in possesso di laurea in medicina e chirurgia, risultino essere stati immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici fino al 1984-85 incluso, ovvero essere in possesso, al momento della data di entrata in vigore della presente legge, di un diploma di specializzazione in campo odontostomatologico, o essere iscritti al relativo corso di specializzazione.

3. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge 24 luglio 1985, n. 409, si applica sia a coloro

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

che hanno diritto ad iscriversi all'albo ai sensi del comma 3 del predetto articolo, sia a coloro che ne hanno diritto ai sensi del comma 2 del presente articolo.

4. La legge 31 ottobre 1988, n. 471, è abrogata.

## Art. 2.

1. Il primo comma dell'articolo 3 della legge 24 luglio 1985, n. 409, è sostituito dal seguente:

«Gli esami di Stato per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra, cui sono ammessi coloro che sono in possesso dei titoli accademici, come stabilito al comma 3 dell'articolo 1, hanno carattere specificatamente professionale».

## Art. 3.

1. Gli articoli 4, 5 e 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409, sono abrogati.

2. Organi dell'ordine nazionale degli odontoiatri sono il presidente, il comitato centrale, il consiglio nazionale. Essi durano in carica cinque anni.

3. L'ordine nazionale degli odontoiatri ha sede in Roma.

4. Il Governo è delegato a disciplinare, con proprio decreto legislativo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la costituzione, il funzionamento ed i compiti dell'ordine nazionale degli odontoiatri, nonché la tenuta dell'albo e la costituzione delle sezioni regionali e delle delegazioni provinciali, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) il consiglio nazionale è composto da un numero di consiglieri determinato per ciascuna regione secondo il rapporto di un consigliere ogni cinquecento iscritti o frazione non inferiore a trecento, residenti nella medesima circoscrizione regionale;

b) l'elezione del consiglio nazionale si svolge con voto segreto sulla base di un sistema che salvaguardi le minoranze e il

diritto all'elettorato attivo e passivo di tutti gli iscritti all'albo;

c) il comitato centrale è composto, oltre che dal presidente, da quindici membri eletti dal consiglio nazionale nel proprio seno;

d) il presidente è eletto dal consiglio nazionale tra gli iscritti all'albo ed ha la rappresentanza dell'ordine;

e) al consiglio nazionale competono:

1) l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

2) l'esame dei ricorsi avverso le deliberazioni del comitato centrale in materia di iscrizioni o cancellazioni dall'albo e in materia disciplinare, nonchè dei risultati elettorali;

3) dare direttive al comitato centrale, al quale spetta curare la tenuta dell'albo, tutelare il decoro e l'autonomia della professione, esercitare il potere disciplinare, promuovere ed organizzare tutte le iniziative volte all'aggiornamento professionale ed a facilitare il progresso culturale degli iscritti;

4) curare che siano repressi l'uso abusivo del titolo di odontoiatra e l'esercizio abusivo della professione;

5) amministrare l'Ente determinando il contributo annuale a carico degli iscritti, nonchè la tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari e sui testi pubblicitari in materia odontoiatrica;

f) la regolamentazione dei requisiti e delle modalità per l'iscrizione all'albo deve prevedere l'abilitazione all'esercizio professionale, la cittadinanza italiana, il godimento dei diritti civili e la residenza in Italia;

g) la regolamentazione delle procedure e delle modalità di costituzione delle sezioni regionali e delle delegazioni provinciali deve prevedere la costituzione di queste ultime laddove venga accertato, al 31 dicembre di ogni anno, un numero di iscritti all'albo residenti in una stessa regione non inferiore a millecinquecento e nella stessa provincia non inferiore a trecentocinquanta.

## Art. 4.

1. A decorrere dalla data di iscrizione all'albo professionale di cui all'articolo 1 della legge 24 luglio 1985, n. 409, come sostituito dalla presente legge, gli esercenti la professione sanitaria di odontoiatra sono obbligatoriamente iscritti al fondo generale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM), di cui allo statuto dell'Ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1959, n. 931, ed al regolamento approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 18 novembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 344 del 16 dicembre 1981.

2. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1, gli esercenti la professione sanitaria di odontoiatra che abbiano intrapreso un rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono obbligatoriamente iscritti anche ai fondi speciali di previdenza già assunti in gestione dall'ENPAM ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1959, n. 931.

3. Il comitato direttivo dell'ENPAM, di cui all'articolo 12 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1959, n. 931, è integrato da un membro eletto dal consiglio nazionale dell'Ente tra i laureati in odontoiatria e protesi dentaria iscritti al relativo albo professionale.

4. L'articolo 11 della legge 21 febbraio 1963, n. 244, è abrogato.

## Art. 5.

1. Nella prima attuazione della presente legge e secondo le procedure e le modalità stabilite dal decreto legislativo di cui al comma 4 dell'articolo 3, i presidenti delle commissioni per gli iscritti all'albo degli odontoiatri in seno agli ordini provinciali dei medici-chirurghi, appositamente riuniti,

---

**XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI**

---

costituiscono il comitato dei presidenti, che provvede alla formazione dell'albo nazionale, unificando gli attuali albi provinciali, e allo svolgimento delle relative incombenze, fino all'insediamento del comitato centrale dell'ordine.

2. Il comitato di cui al comma 1 elegge nel proprio seno un presidente ed un segretario ed ha sede presso il Ministero della sanità.

3. L'ordine nazionale degli odontoiatri, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello dell'insediamento degli organi istituzionali, ha sede presso il Ministero della sanità.